

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 380}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BELCI, FIORET, MAROCCO, SANTUZ

Presentata il 19 agosto 1976

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, di cui alla legge 30 marzo 1965, n. 226

ONOREVOLI COLLEGHI! — I vigenti accordi italo-jugoslavi in materia di assicurazioni sociali non prendono in considerazione i diritti derivanti da periodi di assicurazione compiuti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste tra il 1° maggio 1945 ed il 5 ottobre 1956. Tali diritti, a termini del punto 1) del protocollo generale annesso alla convenzione italo-jugoslava sulle assicurazioni sociali del 14 novembre 1957, dovranno formare oggetto di apposito regolamento tra i due governi interessati.

Il legislatore, nell'intento di porre rimedio al danno derivante agli interessati dalla carenza di tale regolamento, ha stabilito, con la legge 30 marzo 1965, n. 226, che i periodi compiuti nella predetta zona *B*, tra le citate date del 1° maggio 1945 e del 5 ottobre 1956, potessero essere riconosciuti, a domanda, nell'assicurazione italiana, a condizione che i richiedenti, alla data di entrata in vigore della legge (24 aprile 1965) fossero in possesso della cittadinanza italiana e avessero trasferito definitivamente la

loro residenza in altra parte del territorio italiano, in qualità di profughi.

Il termine per la presentazione delle predette domande di regolarizzazione è definitivamente scaduto il 24 aprile 1967, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 226.

Sono rimaste, peraltro, escluse dal beneficio della legge in parola, soltanto poche persone che, soprattutto per ignoranza del termine previsto dalla legge stessa, non hanno potuto presentare tempestivamente all'INPS la necessaria domanda.

Pertanto, nell'intento di eliminare l'involontaria situazione discriminatoria che si è venuta a creare nei confronti di un limitato numero di persone che, in quanto profughi, si trovano già in posizione di disagio e di inferiorità rispetto agli altri lavoratori italiani, si pone con carattere di priorità l'esigenza di una riapertura dei termini per almeno un anno, entro il quale gli interessati possano chiedere la regolarizzazione delle loro posizioni assicurative ai sensi della suindicata legge n. 226.

Infine, si fa presente che, per la copertura finanziaria necessaria alla regolarizzazione delle posizioni assicurative di cui trattasi, l'articolo 7 della legge n. 226 ha stabilito che: « agli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, lo Stato partecipa con un concorso di lire 300 milioni... ».

È rimasta, peraltro, a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, l'ulteriore somma, ammontante a circa 314 milioni, occorrenti per la definizione delle domande di regolarizzazione presentate ai sensi della citata legge n. 226.

Considerato, tuttavia, l'esiguo numero delle persone che potranno avvalersi della riapertura dei termini in argomento, non sembra necessario provvedere ad ulteriori stanziamenti di somme.

Il modesto onere che ne potrà derivare, rientrando, ovviamente, le nuove domande nell'ambito di operatività della legge n. 226, rimarrà a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Onorevoli colleghi, in considerazione dei motivi suesposti, sottoponiamo al vostro esame la presente proposta di legge e confidiamo nella vostra approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226, concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1° maggio 1945, sono riaperti per un anno, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.